



PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE
Settore Uffici Tecnici

Conferenza di servizi, ex art. 27 bis del Dlgs 152/2006, "Provvedimento autorizzatorio unico regionale" per l'acquisizione dei pareri, nulla osta e autorizzazioni in materia ambientale per il seguente intervento:

Cava Faniello, Comune di Stazzema, procedura di valutazione di impatto ambientale e Provvedimento autorizzatorio unico regionale per progetto di coltivazione.

VERBALE

In data odierna, 21 gennaio 2021, alle ore 10.30 si è tenuta la riunione telematica della conferenza dei servizi convocata ai sensi dell'art. 27 bis, Dlgs 152/2006, congiuntamente alla commissione tecnica del Parco, per l'acquisizione dei pareri, nulla osta e autorizzazioni in materia ambientale, relativi all'intervento in oggetto;

premessato che

In data 23 settembre 2021 si è tenuta la prima riunione della conferenza dei servizi che ha sospeso l'esame per la richiesta di integrazioni;

In data 20 dicembre 2021 si è tenuta la seconda riunione della conferenza dei servizi che ha sospeso l'esame in attesa di ricevere il parere di ARPAT;

Alla presente riunione della conferenza sono state invitate le seguenti amministrazioni:

Comune di Stazzema

Unione dei Comuni della Versilia

Provincia di Lucca

Regione Toscana

Soprintendenza Archeologia, Belle arti e paesaggio di Lucca e Massa Carrara

Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale

ARPAT Dipartimento di Lucca

AUSL Toscana Nord Ovest

le materie di competenza delle Amministrazioni interessate, ai fini del rilascio delle autorizzazioni, dei nulla-osta e degli atti di assenso, risultano quelle sotto indicate:

<i>Amministrazioni</i>	<i>parere e/o autorizzazione</i>
<i>Comune di Stazzema</i>	<i>Autorizzazione all'esercizio della attività estrattiva Autorizzazione paesaggistica Valutazione di compatibilità paesaggistica Nulla osta impatto acustico</i>
<i>Unione dei Comuni della Versilia</i>	<i>Autorizzazione paesaggistica Valutazione di compatibilità paesaggistica</i>
<i>Provincia di Lucca</i>	<i>Parere di conformità ai propri strumenti pianificatori</i>
<i>Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale</i>	<i>Parere di conformità al proprio piano</i>
<i>Regione Toscana</i>	<i>Autorizzazione alle emissioni diffuse Parere relativo alle acque meteoriche dilavanti altre autorizzazioni di competenza</i>
<i>Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio per le province di Lucca e Massa Carrara</i>	<i>Autorizzazione paesaggistica Autorizzazione archeologica Valutazione di compatibilità paesaggistica</i>
<i>ARPAT Dipartimento di Lucca</i>	<i>Contributo istruttorio in materia ambientale</i>
<i>AUSL Toscana Nord Ovest</i>	<i>Contributo istruttorio in materia ambientale Parere in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro</i>
<i>Parco Regionale delle Alpi Apuane</i>	<i>Pronuncia di Compatibilità Ambientale Pronuncia di valutazione di incidenza Nulla Osta del Parco Autorizzazione idrogeologica</i>

Precisato che

le **Amministrazioni partecipanti** alla presente conferenza sono le seguenti:

Comune di Stazzema <i>Conferma il parere espresso nella precedente riunione</i>	<i>dott. ing. Arianna Corfini (sentita telefonicamente)</i>
Regione Toscana <i>Vedi parere reso nei contributi inviati</i>	<i>Pervenuta nota</i>
AUSL Toscana Nord Ovest <i>Vedi parere reso in conferenza e nei contributi inviati</i>	<i>dott. geol. Maria Laura Bianchi</i>
Parco Regionale delle Alpi Apuane <i>Vedi parere reso in conferenza dei servizi</i>	<i>dott. arch. Raffaello Puccini</i>

la conferenza dei servizi

Premesso che:

Partecipa alla presente conferenza telematica il sig. Lorenzo Vannucci in qualità di rappresentante della ditta proponente e il dott. geol. Vinicio Lorenzoni in qualità di professionista incaricato.

o o o

Il Rappresentante del Parco comunica che la Regione Toscana, impossibilitata a partecipare alla presente riunione, ha espresso parere favorevole come da contributo allegato;

La Rappresentante del Comune di Stazzema, impossibilitata a collegarsi, comunica di confermare il parere precedentemente espresso;

Il Rappresentante della AUSL Toscana Nord Ovest conferma il parere favorevole con prescrizioni già rilasciato nelle precedenti riunioni;

La Conferenza di servizi esprime parere favorevole al rilascio della PCA e delle autorizzazioni ricomprese nel PAUR, con le prescrizioni e condizioni contenute nei pareri e contributi pervenuti nel corso delle diverse riunioni della conferenza di servizi;

Il Rappresentante del Parco comunica che l'emissione del provvedimento di PCA comprensivo di PAUR è subordinato alla acquisizione della autorizzazione paesaggistica da parte della Unione dei Comuni della Versilia e della autorizzazione estrattiva da parte del Comune di Stazzema;

Alle ore 10.30 il Coordinatore degli Uffici Tecnici, dott. arch. Raffaello Puccini, in qualità di presidente, dichiara conclusa l'odierna riunione della conferenza dei servizi.

Letto, approvato e sottoscritto, Massa, 21 gennaio 2022

Commissione dei Nulla osta del Parco

<i>Presidente della commissione, specialista in analisi e valutazioni dell'assetto territoriale, del paesaggio, dei beni storico-culturali...</i>	<i>dott. arch. Raffaello Puccini</i>
<i>specialista in analisi e valutazioni geotecniche, geomorfologiche, idrogeologiche e climatiche</i>	<i>dott.ssa geol. Anna Spazzafumo</i>
<i>specialista in analisi e valutazioni pedologiche, di uso del suolo e delle attività agro-silvo-pastorali; specialista in analisi e valutazioni floristico-vegetazionali, faunistiche ed ecosistemiche</i>	<i>dott.ssa for. Isabella Ronchieri</i>

Conferenza di servizi

<i>AUSL Toscana Nord Ovest</i>	<i>dott. geol. Maria Laura Bianchi</i>
<i>Parco Regionale delle Alpi Apuane</i>	<i>dott. arch. Raffaello Puccini</i>

MARIA LAURA BIANCHI
REGIONE
TOSCANA/01386030488
GEOLOGO
25.01.2022 09:37:58 UTC

Puccini Raffaello
Parco Regionale delle
Alpi
Apuane/01685540468
26.01.2022 09:45:45
GMT+01:00





Al Parco Regionale delle Alpi Apuane
pec: parcoalpiapuane@pec.it

**OGGETTO: Procedimento di Autorizzazione all'esercizio di attività estrattiva non soggetta a VIA regionale - Dlgs 152/2006, art 27/bis.
Cava Faniello Società: Versilia Marmi Srl Comune di Stazzema (LU)
Conferenza dei Servizi del 21.01.2022 ore 10:00**

In previsione della Conferenza di Servizi in oggetto, in qualità di Rappresentante Unico della Regione Toscana (RUR) nominato con Decreto n. 6153 del 24/04/2018, rappresento di aver svolto una conferenza interna preliminare, con i settori regionali competenti, ai sensi dell'art. 26 ter della L.R.40/2009.

Nei pareri e contributi ricevuti per la conferenza sopra indicata:

- vengono formulate prescrizioni e raccomandazioni;
- con PEC Prot 8511 del 12.01.2022 il Settore Autorizzazioni ambientali ha comunicato di poter esprimere un parere in senso favorevole confermando la validità della vigente autorizzazione alle emissioni in atmosfera adottata con Determina Dirigenziale n. 4255 del 13.09.2012 della Provincia di Lucca, tenuto conto anche del parere ARPAT con prot 493277 del 21.12.2021.
- con PEC prot 15269 del 17.01.2022 ARPAT conferma il parere precedentemente trasmesso.

In considerazione di quanto sopra, in qualità di Rappresentante Unico Regionale, esprimo il parere di competenza in senso favorevole, nel rispetto delle prescrizioni trasmesse negli allegati alla presente.

Eventuali informazioni circa il presente procedimento possono essere assunte da:

- Andrea Biagini tel. 055 438 7516

Cordiali saluti

Allegati:

- parere a carattere generale del Settore Servizi Pubblici locali Prot 390785 del 21/10/2019
- parere Settore Autorizzazioni Ambientali Prot 8511 del 12/01/2022
- parere Settore Genio Civile Toscana Nord Prot 6065 del 10/01/2022
- parere Settore Sismica Prot 501251 del 28/12/2021
- parere Settore Autorizzazioni Rifiuti Prot 500885 del 27/12/2021
- parere ARPAT Prot 493277 del 21/12/2021
- comunicazione ARPAT Prot 15269 del 17/01/2022

Il Dirigente
Ing. Alessandro Fignani



Prot. n.

Data

Allegati

Risposta al foglio del
Numero

Risposta al foglio del
Numero

Oggetto: Autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva non soggetta a VIA regionale – L.R. 35/2015, art. 9 comma 1. Trasmissione contributo generale ai fini dell'espressione del parere di cui al decreto del Direttore della Regione Toscana n. 6153 del 24/04/2018.

Al Responsabile del Settore Miniere

Premesso che il decreto del Direttore della Regione Toscana n. 6153 del 24/04/2018 “*Tipizzazione dei procedimenti amministrativi ai fini dell'individuazione del Responsabile Unico Regionale ai sensi dell'art. 26 della LR 40/2009*”, per quanto riguarda il procedimento n. 11 “*Autorizzazione all'esercizio di attività estrattiva non soggetta a VIA regionale*”, prevede che il settore SPLEI, esprima al RUR il proprio parere di conformità al Piano Rifiuti e Bonifiche così come previsto dal d.lgs. 117/2008, articolo 7, comma 3, lettera b) **nel caso in cui l'attività estrattiva oggetto di autorizzazione preveda l'autorizzazione di una o più strutture di deposito di rifiuti di estrazione**¹.

Visto quanto sopra e con riferimento ai procedimenti in oggetto si osserva quanto segue.

I rifiuti da estrazione, in quanto disciplinati dalla specifica norma di settore di cui al d.lgs. 117/2008, non afferiscono alla parte IV del d.lgs. 152/2006.

Tuttavia l'articolo 7, comma 3 del predetto decreto condiziona l'autorizzazione delle strutture di deposito dei rifiuti da estrazione all'accertamento che la loro gestione non sia direttamente in contrasto o non interferisca con l'attuazione della pianificazione regionale in materia di rifiuti. La sola valutazione di quest'ultimo aspetto rientra nella competenza del settore scrivente.

Sul punto si fa presente che il Piano regionale Rifiuti e Bonifiche siti inquinati (PRB), approvato con d.c.r.t. 94/2014, relativamente ai rifiuti speciali afferenti alla parte IV del d.lgs. 152/2006 contiene solo indirizzi generali e in particolare si pone l'obiettivo di promuovere il completamento e l'adeguamento del sistema impiantistico al fabbisogno di trattamento espresso dal sistema produttivo, attuando il principio di prossimità al fine di ridurre la movimentazione nel territorio dei rifiuti stessi.

Il PRB non contiene alcuna disposizione specifica riguardo ai rifiuti da estrazione pertanto, anche nel caso in cui fosse presente una struttura di deposito, si ritiene che questa sia da considerarsi ininfluenza

¹ Così come riportato alla lettera r) dell'articolo 3 del d.lgs. 117/2008 si definisce struttura di deposito qualsiasi area adibita all'accumulo o al deposito di rifiuti di estrazione, allo stato solido o liquido, in soluzione o in sospensione. Tali strutture comprendono una diga o un'altra struttura destinata a contenere, racchiudere, confinare i rifiuti di estrazione o svolgere altre funzioni per la struttura, inclusi, in particolare, i cumuli e i bacini di decantazione; sono esclusi i vuoti e volumetrie prodotti dall'attività estrattiva dove vengono risistemati i rifiuti di estrazione, dopo l'estrazione del minerale, a fini di ripristino e ricostruzione.

ai fini della pianificazione regionale.

In via generale si coglie comunque l'occasione per evidenziare che i rifiuti speciali diversi da quelli da estrazione, che potranno essere prodotti nelle fasi di coltivazione e ripristino, dovranno essere gestiti nel rispetto della vigente normativa in materia (d.lgs. 152/2006, parte IV). Inoltre nello specifico si dovrà tenere presente che:

- la corretta classificazione dei rifiuti e l'invio a idonei impianti di recupero e smaltimento è onere del produttore;
- detti rifiuti potranno essere stoccati in assenza di autorizzazione alle condizioni previste per il deposito temporaneo come disciplinato dall'art. 183 comma 1 lettera bb) del d.lgs n. 152/2006.

Infine si ricorda la necessità che i rifiuti, anche da estrazione, siano prioritariamente destinati a recupero nel rispetto delle direttive comunitarie e del loro receiptimento all'interno del PRB.

Il Settore scrivente rimane a disposizione per eventuali chiarimenti o necessità di approfondimento sul parere rimesso.

Cordiali saluti.

LA RESPONSABILE

Renata Laura Caselli



Firmato
da
**CASELLI
RENATA
LAURA**

Area Vasta Costa – Dipartimento di Lucca

via A. Vallisneri, 6 - 55100 Lucca

N. Prot. *vedi segnatura informatica* cl. **LU.01.03.32/1.33** del **17/12/2021** a mezzo: PEC

Parco delle Alpi Apuane
pec: parcoalpiapuane@pec.it

e p.c. *Regione Toscana*
Direzione Ambiente ed Energia
Settore Miniere
pec: regionetoscana@postacert.toscana.it

Oggetto: *cava Faniello - Variante (2021-b) al Piano di coltivazione della cva Faniello - Procedura di VIA - art. 27-bis DLgs 152/06 - proponente: Versilia Marmi - Conferenza dei servizi ex art. 27-bis del 20/12/2021 - Vs. comunicazione prot. 4640 del 30/11/2021 - Contributo istruttorio ai sensi della DLgs 152/06 e LR 10/10*

1. Premessa

Con nota prot. 56215 del 21/07/2021 è pervenuta a questo Dipartimento la comunicazione di avvio del procedimento di VIA ex art. 27 del DLgs 152/06 e successivamente con nota prot. 66128 del 31/08/2021 è pervenuta la convocazione alla prima CdS. Con nota prot. 72351 del 22/09/2021 questo Dipartimento aveva richiesto chiarimenti in merito all'impatto acustico, alle emissioni polverose, alla gestione delle AMD, alla gestione dei materiali detritici e al monitoraggio ambientale data la presenza nelle vicinanze di sorgenti captate per uso potabile.

2. Contributo istruttorio

Il presente contributo istruttorio è stato espresso congiuntamente con l'apporto tecnico, specialistico e conoscitivo dei diversi settori di attività del Dipartimento provinciale ARPAT di Lucca.

2.1. Sistema fisico aria

Rumore

La ditta dichiara che le lavorazioni non sono diverse da quelle già descritte e valutate nel 2017. Si fa presente che il progetto attuale consiste anche in un ampliamento consistente nella zona sud a cielo aperto e per questo motivo era stato richiesto un aggiornamento. Pertanto la relazione non soddisfa quanto richiesto da questa Agenzia. Si rimanda la decisione all'amministrazione comunale in qualità di Autorità competente al rilascio del nulla osta.

Relativamente all'uso degli esplosivi, si prende atto di quanto dichiarato ricordando che nel caso che si preveda che in occasione delle volate venga superato il limite differenziale, dovrà essere richiesta la prevista deroga all'amministrazione comunale.

Emissioni non convogliate

L'elaborato consente di valutare il rateo emissivo dell'attività. Come misura di mitigazione la ditta propone anche la bagnatura della viabilità e dei cumuli.

In base alla tabella 9 delle linee guida, la ditta dovrà valutare le quantità di acqua da utilizzare. Le quantità utilizzate nei periodi non piovosi non dovranno comunque portare alla formazione di pozze.

2.2. Sistema fisico acque superficiali e sotterranee

Presenza di sorgenti

La ditta sostiene che le sorgenti indicate nel precedente contributo non sono più captate.

Per quanto a conoscenza del Dipartimento, almeno una risulta ancora captata ed alimenta il serbatoio di Pastellino che serve la parte alta dell'abitato di Arni; in ogni caso entrambe le sorgenti sono ancora concessionate (<http://sira.arp.at.toscana.it/sira/progetti/captazioni/mappa/map.php>).

Come già comunicato nella precedente nota e nella nota prot. 50919 del 01/07/2021, la concessione 44A15501 (Banca dati AIT) distante dal nuovo piazzale poco più di 200 m, e pertanto pur non essendo inserita nel cronoprogramma previsto dalla DGR 872 del 13/07/2020, si ritiene comunque utile che si proceda ad un **tracciamento con metodo idoneo**. A tale scopo si ritiene che siano applicabili i criteri compresi nei PABE del comune di Fivizzano per il bacino estrattivo del solco di Equi.

Relativamente al monitoraggio ambientale, si prescrivono i seguenti parametri: solidi sospesi, torbidità, conducibilità, metalli e portata. La frequenza dovrà essere mensile e in occasione di eventi meteorici significativi (nelle 24 ore successive all'evento).

Relativamente al monitoraggio per la potabilità, si ritiene che debba essere interpellata GAIA in qualità di gestore del Servizio Idrico e la ASL anche per concordare le modalità operative in occasione dei tracciamenti.

Gestione acque meteoriche

La ditta indica che la vasca V3 raccoglie le acque definite di seconda pioggia e successivamente le scarica "verso la vasca V3 che quando piena scarica le acque nel disoleatore e quindi nell'alveo adiacente". Questa modalità (raccolta-trattamento-scarico) implica l'esistenza di uno scarico. Il trattamento con disoleatore deve avvenire sulle AMPP. Si ritiene che si debba in ogni caso procedere allo svuotamento delle vasche di prima pioggia dopo 48 ore dall'evento meteorico e comunque nei casi in cui vengano diramate dalla Protezione Civile condizioni di allerta meteo rossa o arancione.

2.3. Sistema fisico suolo

Gestione scarti/rifiuti da estrazione

Si prende atto di quanto dichiarato rilevando che i risultati dei test di cessione dovranno essere comunicati all'Autorità Competente e a questo ufficio prima di porre a dimora i materiali detritici all'interno delle gallerie.

3. Conclusioni

In base alle risultanze istruttorie questo Dipartimento, confermando comunque le valutazioni tecniche già trasmesse con nota 62944 del 16/08/2021, esprime parere favorevole alla realizzazione del progetto con le seguenti prescrizioni:

1. la ditta dovrà dotarsi di uno specifico piano di gestione delle emergenze relative agli sversamenti di oli e carburanti che comprenda quanto previsto dall'art. 242 e 304 del DLgs 152/06. La procedura dovrà essere disponibile presso l'impianto;
2. con adeguata periodicità dovranno essere eseguiti gli spurghi alle vasche di trattamento reflui. I fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un impianto autorizzato. Le procedure di smaltimento dovranno essere conformi ai dettati sui rifiuti in base al D.Lgs n° 152/06 – Parte Quarta;
3. qualora venissero intercettate cavità ipogee di una certa rilevanza, la ditta dovrà darne comunicazione a tutti gli enti competenti in materia di protezione e salvaguardia dell'ambiente, adottando immediatamente misure atte a garantire una adeguata protezione della stessa cavità e dei flussi idrici sotterranei da possibili inquinamenti. Contestualmente alla comunicazione dovranno

- essere descritte le misure adottate;
4. il materiale detritico che verrà trasportato fuori dovrà essere classificato in base alla normativa ambientale vigente (derivati dei materiali da taglio, sottoprodotto, materiale da scavo, rifiuto) attivando le eventuali procedure previste;
 5. per il materiale detritico stoccato in cava per il ripristino finale, dovranno essere adottate opportune misure atte a ridurre il trascinarsi di solidi da parte delle acque meteoriche;
 6. dovrà essere tenuto in cava un registro su cui annotare le quantità esatte dei rifiuti di estrazione conformemente a quanto previsto dal comma 5-bis dell'art. 5 Dlgs 117/08;
 7. dovrà essere rimosso il materiale di scarto tenendo pulite e sgombre le bancate e i fronti di cava sia attivi che inattivi, le strade di collegamento, i piazzali ed ogni altra area di cava;
 8. tutto il materiale fine presente sui piazzali deve essere raccolto e smaltito, organizzando procedure specifiche che dovranno essere comunicate all'Autorità Competente e a questa Agenzia;
 9. in corrispondenza dei luoghi di lavorazione in cui si utilizzi acqua, dovrà essere realizzato un idoneo sistema di raccolta e convogliamento della medesima tramite canalette e tubazioni in materiale plastico al fine di evitare infiltrazioni di marmettola nelle fratture presenti; dovrà in ogni caso essere evitata la dispersione del materiale fine derivante dalla coltivazione;
 10. entro 15 gg dalla PCA dovrà essere istituito un apposito registro, che si ritiene opportuno sia vidimato dall'Autorità Competente, su cui annotare entro 48 ore le singole operazioni di pulizia dei piazzali effettuate con le procedure specifiche descritte indicando numero progressivo della registrazione, data, descrizione, stima della quantità di marmettola raccolta (in mc o kg) ed eventuali note; le pagine dovranno essere numerate;
 11. prevedere la sigillatura delle fratture beanti individuate nel corso delle lavorazioni utilizzando materiali adatti (es. cementazione con materiali elastici o con tendenza ad espandersi) ed evitando riempimenti con materiali terrosi quali argille che potrebbero avere la tendenza al dilavamento;
 12. la marmettola raccolta sia dall'impianto di trattamento acque che dalla pulizia dei piazzali (spaziatrice, escavatore o altro), e pertanto non raccolta in sacchi filtranti o altro, dovrà in ogni caso essere stoccata in modalità idonee ad evitarne la dispersione in recipienti stagni e possibilmente in aree coperte;
 13. provvedere allo smaltimento della marmettola così raccolta nei tempi e modi stabiliti dalla normativa vigente, fatto salvo per i materiali utilizzati come ausilio delle lavorazioni in corso che, comunque, dovranno essere rimossi e gestiti immediatamente al termine delle stesse.

Oltre alle suddette prescrizioni di carattere generale, si ritiene che:

14. entro 15 gg dalla CdS la ditta dovrà inviare all'Autorità Competente e a questo Dipartimento una nota tecnica che chiarisca la gestione delle Acque meteoriche successive alla prima pioggia ed eventualmente richieda specifica autorizzazione allo scarico;
15. le vasche di gestione delle AMD dovranno essere svuotate entro 48 ore dall'evento meteorico anche dai fanghi e in caso di allerta meteo rossa o arancione;
16. dovranno essere monitorate le sorgenti Rondinaio Alta e Rondinaio Bassa relativamente ai parametri solidi sospesi, torbidità, conducibilità, metalli e portata con cadenza mensile per i primi due anni dall'inizio delle attività relative alla presenza istruttoria, trascorsi i quali, potranno essere riviste le modalità del monitoraggio (parametri e/o tempistica);
17. i risultati dei test di cessione dovranno essere comunicati all'Autorità Competente e a questo ufficio prima porre a dimora i materiali detritici all'interno delle gallerie.

In base alle conoscenze generali sulle criticità delle attività estrattive nel comprensorio apuano note a questo Dipartimento che hanno portato alla stesura di una parte dei documenti facenti parte del Piano Regionale Cave recentemente adottato (si veda il documento PR 15 consultabile sul sito istituzionale della Regione Toscana), e in base a quanto emerso nel corso delle attività di cui alla DGR 945/16 si richiama l'attenzione al rispetto rigoroso del punto 3.

Distinti saluti.

Per Il Responsabile del Settore Supporto tecnico
La Responsabile del Settore Versilia Massaciuccoli

Dott.ssa Maria Letizia Franchi ¹

¹ Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.



Oggetto: Procedimento di Autorizzazione all'esercizio di attività estrattiva non soggetta a VIA regionale - Dlgs 152/2006 art. 27 bis. Trasmissione contributo ai fini dell'espressione del parere di cui al decreto del Direttore della Regione Toscana n. 6153 del 24/04/2018.

Cava Faniello Società: Versilia Marmi Srl Comune di Stazzema (LU)

Indizione Videoconferenza interna per il giorno 14.01.2022 alle ore 11:00

Al Responsabile Settore Mineriere e
Autorizzazioni in materia di Geotermia e
Bonifiche

Considerato che il decreto del Direttore della Regione Toscana n. 6153 del 24/04/2018 “Tipizzazione dei procedimenti amministrativi ai fini dell'individuazione del Responsabile Unico Regionale ai sensi dell'art. 26 della LR 40/2009”, prevede che nel corso di un procedimento di “Autorizzazione all'esercizio di attività estrattiva non soggetta a VIA regionale” il RUR chieda il parere di conformità al Piano Rifiuti e Bonifiche al Settore Servizi Pubblici locali, Energia e Inquinamenti ed al Settore Bonifiche ed autorizzazioni rifiuti in caso di strutture temporanee di deposito rifiuti di estrazione.

Dato atto che con nota prot. n. AOOGR/0499224 del 24/12/2021 è stato chiesto allo scrivente Ufficio di voler fornire il proprio parere per il procedimento in oggetto, con la presente si comunica quanto segue.

Rimandata al Settore SPLEI, per gli aspetti di competenza, la verifica che la gestione dei rifiuti da estrazione non sia direttamente in contrasto o non interferisca con l'attuazione della pianificazione regionale in materia di rifiuti, per quanto di specifica competenza di questo Settore si ricorda che i rifiuti da estrazione, in quanto disciplinati dalla specifica norma di settore di cui al D.Lgs n.117/08, non sono ricompresi nella parte IV del D.Lgs n. 152/06.

Ad ogni buon conto in relazione a quanto previsto dall'art. 7 c. 3 del D.Lgs 117/08, si fa presente che il Piano Regionale Rifiuti e Bonifiche (PRB), approvato con DCRT n. 94/2014, non detta alcuna disposizione specifica per i rifiuti da estrazione e quindi, anche nel caso di presenza una struttura di deposito, si ritiene che questa sia da ritenersi ininfluenza ai fini della pianificazione regionale.

Si fa presente comunque che qualora dalla gestione dell'attività estrattiva si producano rifiuti speciali di cui alla parte IV del D.Lgs n. 152/06 (diversi quindi dai rifiuti da estrazione), questi dovranno essere gestiti nel rispetto della citata normativa, assicurando almeno quanto segue:

- classificazione dei rifiuti prodotti;
- conferimento degli stessi ad impianti di recupero e smaltimento autorizzati;
- rispetto delle procedure necessarie a garantire ed assicurare la loro tracciabilità (quali ad esempio compilazione dei registri di carico e scarico, Fir e Mud) previsti dall'art. 188 e ss del D.Lgs 152/06;
- deposito temporaneo nel luogo di produzione, in assenza di autorizzazione, alle condizioni previste dall'art. 183 comma 1 lettera bb) del D.Lgs n. 152/2006.

Tenuto conto di quanto sopra, in relazione agli aspetti di specifica competenza (come sopra meglio specificati), si esprime parere favorevole, in riferimento all'oggetto.
Distinti saluti

Il Dirigente
Dott. Sandro Garro

Per informazioni:

P.O. di riferimento Ferdinando Cecconi (055/4386481 – ferdinando.cecconi@regione.toscana.it)



AOOGRT/Prot. n.

Data

Da citare nella risposta

Allegati:

Risposta al foglio n. AOOGRT/499217 del 24/12/2021

Risposta al foglio n. AOOGRT/499224 del 24/12/2021

Oggetto: Indizione di Videoconferenze per procedimento di autorizzazione della seguenti attività estrattive:

- Cava Cattani Lisciata, nel comune di Fivizzano (MS), per il giorno 13 gennaio 2022;
- Cava Faniello, nel comune di Stazzema (LU), per il giorno 14 gennaio 2022.

Comunicazioni

Alla Direzione Ambiente ed Energia
Settore Miniere
Sede

Con la presente il Settore Sismica della Regione Toscana, comunica quanto segue.

Qualora i progetti in esame contengano interventi edilizi (fabbricati, opere di sostegno, cabine elettriche etc.) e ai disposti degli articoli 65, 93 e 94 del DPR 380/2001 e successive modifiche, si segnala che il committente dovrà presentare domanda di preavviso presso il Settore Sismica della Regione Toscana, tramite il Portale telematico PORTOS 3; alla domanda si dovrà allegare la progettazione esecutiva dell'intervento debitamente firmata da tecnico abilitato.

Per gli interventi definiti "*privi di rilevanza*" (art. 94 bis, c. 1, lett. c., L. n.55/2019), di cui all'allegato B della Delibera di Giunta Regionale n. 663 del 20/05/2019, si ricorda che andranno depositati, esclusivamente, presso il comune, così come indicato all'art. 170 bis della L.R. n.69/2019.

Cordiali saluti.

Per il Dirigente ing. Luca Gori
(Il Dirigente sostituto Ing. Franco Gallori)

PFC/SAP



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Direzione
Difesa del Suolo e Protezione Civile

Settore Genio Civile Toscana Nord

Prot. n. AOO-GRT/
da citare nella risposta

Data

Allegati

Risposta al foglio del 24/12/2021

numero 0499224

Oggetto: Procedimento di Autorizzazione all'esercizio di attività estrattiva non soggetta a VIA regionale - Dlgs 152/2006 art. 27 bis Cava Faniello Società: Versilia Marmi Srl Comune di Stazzema (LU) Indizione Videoconferenza interna per il giorno 14.01.2022 alle ore 11:00
RIF.197

Regione Toscana
Direzione ambiente ed energia
Settore miniere

In riferimento alla nota riscontrata, come già riferito con protocolli 0319571 del 06/08/2021, 0364785 del 20/09/2021 e 0489948 del 17/12/2021 si rappresenta che il progetto in esame non intercetta il demanio idrico dello Stato né il reticolo idrografico di cui alla legge regionale 79/2012. Pertanto visto quanto sopra, il Settore scrivente non ravvisa profili di propria competenza nel procedimento in esame.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

(Ing. Enzo Di Carlo)

DP-ML/dp

AOOGRT / AD Prot. 0006065 Data 10/01/2022 ore 16:04 Classifica L.060.040. Il documento è stato firmato da ENZO DI CARLO in data 10/01/2022 ore 16:04.
Parco Regionale Alpi Apuane, Prot. 0000232 del 18-01-2022 in arrivo Cat.1 Cla. 1



AOO GRT Prot. n.

Da citare nella risposta

Data

OGGETTO: Procedimento di Autorizzazione all'esercizio di attività estrattiva non soggetta a VIA regionale – D.Lgs 152/2006 art. 27 bis. Cava Faniello Società esercente Versilia Marmi SRL Comune di Stazzema (LU) - Indizione Videoconferenza interna del 14/01/2022.

TRASMISSIONE CONTRIBUTO.

Riferimento univoco pratica: ARAMIS 51702

Al Settore Minerale e Autorizzazioni in
Materia di Geotermia e Bonifiche

In riferimento alla convocazione della videoconferenza indetta dal RUR per il 14/01/2022, prot. n. AOOGR/499224 del 24/12/2021, si trasmette il contributo tecnico per gli aspetti di propria competenza.

Il presente contributo si concretizza come atto di assenso relativamente alle competenze del Settore Autorizzazioni Ambientali, inerenti le emissioni in atmosfera e gli eventuali scarichi idrici, cui sono soggetti gli stabilimenti produttivi, ivi comprese le cave, che producono anche solo emissioni diffuse; non è prevista l'adozione di provvedimenti autorizzativi espressi da parte di questo Settore in quanto l'art. 16 della LR 35/2015 stabilisce che il provvedimento finale dell'autorità competente sostituisce ogni approvazione, autorizzazione, nulla osta e atto di assenso connesso e necessario allo svolgimento dell'attività.

Premesso quanto sopra,

Vista la documentazione progettuale resa disponibile dall'Ente Parco nel proprio sito istituzionale;

Visto il D.Lgs. 152/06 del 03.04.2006 e s.m.i., recante "Norme in materia ambientale"

Visto il D.P.R. n. 59 del 13/03/2013 che disciplina il rilascio dell'autorizzazione unica ambientale;

Vista la L.R. 35/2015 in materia di attività estrattive;

Vista, la L.R. 31.05.2006 n. 20 e s.m.i. che definisce le competenze per il rilascio delle autorizzazioni in materia di scarico;

Visto il D.P.G.R. 46/R/2008 e s.m.i. "Regolamento regionale di attuazione della Legge Regionale 31.05.2006 n. 20" di seguito "Decreto";

Vista la vigente disciplina statale in materia di tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera ed in particolare la parte quinta del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i. "Norme in materia ambientale";

Vista la vigente disciplina regionale in materia di tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera ed in particolare la L.R. n. 9 del 11/02/2010 che definisce, tra l'altro, l'assetto delle competenze degli enti territoriali;

Vista la Deliberazione Consiglio Regionale 18 luglio 2018, n. 72 "Piano regionale per la qualità dell'aria ambiente (PRQA). Approvazione ai sensi della l.r. 65/2014;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 4255 del 13/09/2012 rilasciata dalla Provincia di Lucca, con validità 15 anni, con la quale si autorizza la Ditta Tre Elle SRL alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006 e, come prescrizioni per le emissioni diffuse si riportano le misure di contenimento indicate dalla ditta e quanto previsto all'Allegato V Parte I del D.Lgs 152/2006;



Vista l'istanza avanzata dalla Società Versilia Marmi SRL di voltura dell'autorizzazione alle emissioni diffuse, Determinazione Dirigenziale n. 4255 del 13/09/2012, rilasciata alla società Tre Elle SRL relativamente al sito estrattivo denominato Cava Faniello, trasmessa dal SUAP dell'Unione dei Comuni della Garfagnana in data 01/02/2017 prot. AOOGR/50958;

Vista la presa d'atto della Regione Toscana relativa all'istanza di voltura di cui sopra, rilasciata in data 03/03/2017 prot. AOOGR/113995;

Dato atto che ai fini del rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera si fa riferimento allo stabilimento, come definito all'art. 268 del D.Lgs. 152/2006:

“stabilimento: il complesso unitario e stabile, che si configura come un complessivo ciclo produttivo, sottoposto al potere decisionale di un unico gestore, in cui sono presenti uno o più impianti o sono effettuate una o più attività che producono emissioni attraverso, per esempio, dispositivi mobili, operazioni manuali, deposizioni e movimentazioni. Si considera stabilimento anche il luogo adibito in modo stabile all'esercizio di una o più attività;

Considerato pertanto che la citata autorizzazione adottata dalla provincia di Lucca con Determinazione Dirigenziale n. 4255 del 13/09/2012, anche se riportante l'indicazione del solo comune di Vagli di Sotto, sia da considerarsi riferita allo “stabilimento” nel suo complesso che, nel caso specifico, è il sito di cava sottoposto alla gestione di un unico soggetto imprenditoriale e che interessa sia il Comune di Stazzema, sia il Comune di Vagli di Sotto;

Dato atto che lo scrivente Settore esprime le determinazioni di propria competenza, relativamente alle autorizzazioni da ricomprendere nell'ambito del provvedimento unico rilasciato dall'autorità competente, alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e agli eventuali scarichi idrici, ai sensi dell'art. 124 dello stesso decreto, previa acquisizione del contributo tecnico di Arpat, analogamente a quanto previsto nei casi in cui sia previsto lo svolgimento del procedimento di Autorizzazione Unica Ambientale di cui al DPR 59/2013, disciplinato dalla Deliberazione di G.R. n. 1332/2018;

Visto il nostro precedente contributo espresso in occasione della Videoconferenza del 17/12/2021 nel quale si comunicava:

“Con la presente si ritiene ad oggi di non avere gli elementi né per poter confermare la validità della Determinazione Dirigenziale n. 4255 del 13/09/2012 rilasciata dalla Provincia di Lucca, volturata dalla Regione Toscana con presa d'atto del 03/03/2017 prot. AOOGR/113995; con la quale si autorizzava la Ditta alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006, né per poter esprimere un assenso al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/2006, di competenza di questo Settore Autorizzazioni Ambientali nell'ambito del provvedimento autorizzativo di cui alla LR 35/2015.

Pertanto si ritiene necessario che codesto Settore, all'atto della partecipazione alla conferenza indetta ai sensi dell'art. 27 bis c. 7 del D.lgs. 152/2006, rappresenti all'autorità competente ai sensi della LR 35/2015, l'impossibilità ad esprimere una posizione definitiva da parte di questo Settore, in relazione alla necessità di acquisire gli eventuali ulteriori elementi integrativi da parte dell'Impresa che dovranno poi essere oggetto di valutazione da parte del Dipartimento Arpat competente.

Il contributo dello scrivente Settore e quindi la posizione unica regionale potranno essere aggiornati a seguito dell'acquisizione del contributo Arpat e del confronto con l'autorità competente ai sensi della LR 35/2015 e rappresentati in una successiva seduta dei lavori della citata conferenza, art. 27 bis c.7.”

Preso atto del parere di Arpat, prot. n. AOOGR/493277 del 21/12/2021, acquisito tardivamente rispetto allo svolgimento della Conferenza interna per la formazione della posizione unica regionale



ai sensi dell'art. 26 ter, consultabile nella cartella in rete RUR_CAVE dove per quanto riguarda le emissioni non convogliate si riporta che :

“L'elaborato consente di valutare il rateo emissivo dell'attività. Come misura di mitigazione la ditta propone anche la bagnatura della viabilità e dei cumuli.

In base alla tabella 9 delle linee guida, la ditta dovrà valutare le quantità di acqua da utilizzare.

Le quantità utilizzate nei periodi non piovosi non dovranno comunque portare alla formazione di pozze.”

Visto che nelle conclusioni del medesimo parere ARPAT *“...esprime parere favorevole alla realizzazione del progetto...”* elencando una serie di prescrizioni, nello specifico al punto 7 e al punto 10 per quanto riguarda le emissioni diffuse si precisa che:

“7. dovrà essere rimosso il materiale di scarto tenendo pulite e sgombre le bancate e i fronti di cava sia attivi che inattivi, le strade di collegamento, i piazzali ed ogni altra area di cava;

10. entro 15 gg dalla PCA dovrà essere istituito un apposito registro, che si ritiene opportuno sia vidimato dall'Autorità Competente, su cui annotare entro 48 ore le singole operazioni di pulizia dei piazzali effettuate con le procedure specifiche descritte indicando numero progressivo della registrazione, data, descrizione, stima della quantità di marmettola raccolta (in mc o kg) ed eventuali note; le pagine dovranno essere numerate;”

Tenuto altresì conto delle modifiche introdotte all'art. 27 bis dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, coordinato con la legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108 recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», che al comma 7 riportano:

“... ”

Nel caso in cui il rilascio di titoli abilitativi settoriali sia compreso nell'ambito di un'autorizzazione unica, le amministrazioni competenti per i singoli atti di assenso partecipano alla conferenza e l'autorizzazione unica confluisce nel provvedimento autorizzatorio unico regionale.”

Ritenuto pertanto che le autorizzazioni di competenza di questo Settore, per quanto riportato in premessa, siano da ricomprendere nel provvedimento autorizzativo dell'autorità competente ai sensi della LR 35/2015, che fa parte delle autorizzazioni rilasciate nell'ambito del PAUR, anche a seguito di confronto con la stessa autorità, in sede di conferenza;

Premesso quanto sopra si esprime il seguente contributo:

Autorizzazione alle emissioni in atmosfera

Preso atto che con il progetto presentato, come dichiarato dalla società, non intervengono modifiche operative – gestionali, né variano le fonti di emissioni polverulenti, si ritiene di confermare l'efficacia della vigente **autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/2006**, che ad ogni buon conto si provvede a trasmettere in allegato alla presente, aggiornandone il quadro prescrittivo con le indicazioni sopra riportate del Dipartimento Arpat territorialmente competente.

Tale autorizzazione aggiornata come sopra indicato dovrà essere ricompresa nell'ambito dell'autorizzazione di cui alla LR 35/2015, che fa parte delle autorizzazioni rilasciate nell'ambito del PAUR, con le seguenti prescrizioni:

1. Sistemi di contenimento indicati dalla Ditta e riportati nella vigente autorizzazione alle emissioni in atmosfera:
 - a) Taglio primario a monte effettuato in galleria;



- b) Lavorazioni di taglio primario e secondario (riquadratura blocchi, svolta in piazzale dedicato posto all'aperto) a filo diamantato e a catena eseguite in presenza di acqua;
 - c) Inumidimento del letto del detrito su cui cade la bancata, lavaggio preventivo della bancata, nella fase di ribaltamento della bancata;
 - d) Preventivo lavaggio del blocco nella fase di riquadratura svolta all'esterno;
 - e) Allontanamento del fango dai piazzali, che verranno tenuti quanto più possibile puliti, al fine di evitare che nei periodi asciutti venga risolledata la polvere nella fase di movimentazione;
 - f) Bagnatura dei cumuli di detrito e della terra di risulta, nella fase di grigliatura (eventuale) del detrito derivante dalle operazioni di taglio;
 - g) Trasporto: si prevede la pulizia dei cassoni del camion, per evitare cadute di scaglie e spolveramento durante il percorso. Per il trasporto (eventuale) del detrito, si prevede la copertura dei camion con teloni;
 - h) L'impresa dovrà attenersi alle misure di cui all'Allegato V – Parte I del D.Lgs 152/06 – Parte V, per quanto non espressamente indicato dalla ditta circa le modalità di contenimento delle emissioni diffuse;
2. L'Impresa dovrà provvedere alla rimozione del materiale di scarto tenendo pulite e sgombre le bancate e i fronti di cava sia attivi che inattivi, le strade di collegamento, i piazzali ed ogni altra area di cava;
 3. Entro 15 gg dalla notifica del provvedimento conclusivo del PAUR dovrà essere istituito un apposito registro vidimato dall'Autorità Competente sul PAUR, su cui annotare entro 48 ore le singole operazioni di pulizia dei piazzali effettuate con le procedure specifiche riportate nel contributo tecnico ARPAT, indicando numero progressivo della registrazione, data, descrizione, stima della quantità di marmettola raccolta (in mc o kg) ed eventuali note; le pagine dovranno essere numerate;

Si precisa che:

- l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/2006, ha durata di 15 anni dalla data di rilascio del provvedimento finale dell'autorità competente. Nel caso specifico trattandosi di aggiornamento di una autorizzazione già vigente, ai fini della durata si dovrà fare riferimento alla data di rilascio della Determinazione Dirigenziale n. 4255 del 13/09/2012 della Provincia di Lucca, volturata dalla Regione Toscana con presa d'atto del 03/03/2017 prot. AOOGR/113995;

- ai fini dell'eventuale rinnovo, almeno un anno prima della scadenza dell'autorizzazione, il gestore dell'attività dovrà richiedere il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al DPR 59/2013;

Autorizzazione agli scarichi

Relativamente alla gestione delle AMD, che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 40 del DPGR 46R/2008, costituisce parte integrante del progetto di cui all'art. 17 della LR 35/2015;

visto quanto riportato nella documentazione tecnica di progetto in merito alla sussistenza delle condizioni di gestione delle acque di cava, attraverso un sistema a ciclo chiuso;

rilevato tuttavia che il Dipartimento Arpat, nel proprio contributo riporta che:

*"La ditta indica che la vasca V3 raccoglie le acque definite di seconda pioggia e successivamente le scarica verso la vasca V3 che quando piena scarica le acque nel disoleatore e quindi nell'alveo adiacente". **Questa modalità (raccolta-trattamento-scarico) implica l'esistenza di uno scarico.** Il trattamento con disoleatore deve avvenire sulle AMPP. Si ritiene che si debba in ogni caso procedere allo svuotamento delle vasche di prima pioggia dopo 48 ore dall'evento meteorico e comunque nei casi in cui vengano diramate dalla*



Protezione Civile condizioni di allerta meteo rossa o arancione.”;

Si esprime l'assenso al rilascio dell'autorizzazione agli scarichi idrici, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/2006, nell'ambito dell'autorizzazione di cui alla LR 35/2015, con le seguenti prescrizioni:

1. Il trattamento con disoleatore dovrà interessare le AMPP;
2. le acque stoccate nel bacino di sedimentazione debbano essere prioritariamente riutilizzate per i fabbisogni interni di cava;
3. lo scarico delle acque non riutilizzate deve avvenire nel rispetto dei valori limite determinati per lo scarico sul corpo idrico superficiale in conformità alla Tab. 3 Allegato 5 alla Parte Terza del D. Lgs 152/2006 e s.m.i.;
4. sia effettuata la periodica e costante manutenzione della rete di drenaggio dei fossi e fossette delle diverse aree di cava e dei bacini di decantazione che dovranno essere mantenuti in efficienza ed oggetto di periodico svuotamento in modo da garantire il volume disponibile a ricevere le acque da trattare;
5. a seguito del rilascio dell'Atto Unico SUAP, e dopo l'avvio delle attività di escavazione entro 60 giorni dal primo evento di precipitazioni meteoriche rilevanti, l'Impresa dovrà effettuare un prelievo di acque dalla vasca V3, da cui si origina lo scarico, per l'autocontrollo analitico rappresentativo per le AMDC per i parametri caratteristici dell'attività e cioè: **pH, conducibilità, Solidi Sospesi Totali e Idrocarburi totali**, atto a verificare la conformità dello scarico ai valori limite di emissione fissati. Le determinazioni analitiche devono essere riferite a un prelievo del campione rappresentativo dello scarico, in accordo a quanto descritto relativamente alla tipologia di scarico agli atti e comunque tali da rappresentare l'andamento nel tempo della reale concentrazione delle sostanze da misurare e verificare;
6. tale monitoraggio, atto a verificare le condizioni di efficienza di depurazione e degli impianti, dovrà proseguire, con le stesse modalità stabilite al precedente punto, con cadenza **semestrale**, per tutta la durata dell'autorizzazione. La documentazione che attesti l'effettuazione degli autocontrolli, ovvero gli originali dei rapporti di prova, dovrà essere conservata presso l'impianto e dovrà riportare i metodi di campionamento e di analisi dei parametri controllati, il limite di rilevabilità del metodo e l'incertezza delle misure associata al metodo utilizzato;
7. i pozzetti di ispezione e campionamento, nonché il punto di campionamento presso i bacini di trattamento, siano resi accessibili e mantenuti in condizioni di sicurezza per gli addetti al controllo;
8. il titolare dell'attività dovrà garantire il corretto e costante deflusso delle acque reflue, nonché la periodica rimozione di eventuali solidi sedimentabili accumulati al punto di scarico del corpo recettore;
9. deve essere adottato un Registro d'impianto in cui devono registrati tutti gli interventi effettuati (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti o interruzioni di funzionamento). La documentazione che attesti l'effettuazione delle operazioni di periodica manutenzione ed autocontrollo. Il Registro e la documentazione di cui sopra devono essere resi disponibili ogni qualvolta ne venga fatta richiesta dagli organismi di controllo.
10. l'impresa dovrà comunicare eventuali variazioni delle caratteristiche quali-quantitative dello scarico come previsto dall'art. 12 del DPGR 46/R/08. Qualora si verificassero le condizioni del comma 12 dell'art. 124 del D. Lgs. 152/06, dovrà essere richiesta nuova autorizzazione e dovrà comunque esser comunicato ogni cambiamento (anagrafico, societario etc...) relativo al titolare della presente disposizione;
11. qualora si verifichi un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite allo scarico, la Direzione dello stabilimento dovrà informare la Regione Toscana Direzione Ambiente e Energia, Settore Autorizzazioni Ambientali e l'ARPAT, entro le otto ore successive, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Direzione
Ambiente ed Energia

Settore
Autorizzazioni Ambientali

dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere lo scarico se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana o per l'ambiente.

12. l'Impresa dovrà procedere allo svuotamento delle vasche di prima pioggia dopo 48 ore dall'evento meteorico e comunque nei casi in cui vengano diramate dalla Protezione Civile condizioni di allerta meteo rossa o arancione.

Il referente per la pratica è Eugenia Stocchi tel. 0554387570, mail: eugenia.stocchi@regione.toscana.it

Il funzionario responsabile di P.O. è il Dr. Davide Casini tel. 0554386277; mail: davide.casini@regione.toscana.it

Distinti saluti.

Il Dirigente Responsabile
Dr.ssa Simona Migliorini

ES/DC

Area Vasta Costa – Dipartimento di Lucca

via A. Vallisneri, 6 - 55100 Lucca

N. Prot. *vedi segnatura informatica* cl. **LU.01.03.32/1.33** del **13/01/2022** a mezzo: **PEC**

Parco delle Alpi Apuane
pec: parcoalpiapuane@pec.it

e p.c. *Regione Toscana*
Direzione Ambiente ed Energia
Settore Miniere
pec: regionetoscana@postacert.toscana.it

Oggetto: *cava Faniello - Variante (2021-b) al Piano di coltivazione della cva Faniello - Procedura di VIA - art. 27-bis DLgs 152/06 - proponente: Landi Giocondo & C. Srl - Conferenza dei Servizi del 21/01/2022 - Vs. comunicazione prot. 5066 del 21/12/2021 - Comunicazioni*

In relazione alla CdS in oggetto, non essendo pervenute nuove comunicazioni e non essendo presente ulteriore documentazione nel sito internet del Parco delle Alpi Apuane, si conferma quanto già comunicato con nota prot. 97907 del 17/12/2021.

Cordiali saluti.

Lucca, li 13/01/2022

Per Il Responsabile del Settore Supporto tecnico
La Responsabile del Settore Versilia Massaciuccoli

Dott.ssa Maria Letizia Franchi ¹

¹ Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.